



COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 24/02/2020

OGGETTO: Procedimento n. Rg. 2982/19 Trib. Brindisi - sezione Lavoro. Approvazione schema di transazione

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 12:52, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento della votazione sul presente punto dell'ordine del giorno, risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE	SI
VICESINDACO	SARACINO CHIARA	SI
ASSESSORE	CAVA ANGELO	SI
ASSESSORE	SORIO GIUSEPPE	--
ASSESSORE	ARGESE MARIELLA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Presiede la seduta il Sindaco, MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Generale PASSIATORE COSIMO ANTONIO con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 25/09/2019 è stato notificato a questo Ente ricorso con pedissequo decreto (RG 2982/19 Trib Brindisi - sezione Lavoro), in nome e per conto del Sig. Pasquale Pellicani, teso ad ottenere il riconoscimento del rimborso delle spese legali sostenute a seguito del procedimento penale al quale è stato sottoposto in virtù dell'attività prestata in favore del Comune di Erchie, con conseguente condanna al pagamento di € 7.550,00, oltre spese del procedimento;

- l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2020, prendeva atto dell'instaurato giudizio e, pertanto, affidava incarico di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Angelo Argese;

- in seguito ad esame della questione, l'Avv. Argese trasmetteva proprio parere in merito alla vicenda, informando l'Amministrazione che la costituzione in giudizio, resistendo alle avverse richieste, avrebbe potuto esporre l'Ente ad un esito negativo, con un esborso maggiore rispetto alla sola sorte capitale avanzata da controparte, in ragione dei motivi addotti nell'atto introduttivo;

- il legale, pertanto, veniva autorizzato giusta nota della Giunta prot. 1689/20 a intavolare trattative per una definizione bonaria della vertenza, nei termini di cui appresso:

- liquidazione del compenso per le fasi effettivamente prestate dall'avvocato di controparte relativamente al procedimento penale oggetto della fattura che costituisce la sorte capitale richiesta con il ricorso avverso;

- compensazione delle spese legali del procedimento in sede lavoristica;

- con proprie note prot. 2036/20 e 2096/20, l'Avv. Argese notiziava circa le trattative in corso con controparte, giungendo a sottoporre bozza di transazione secondo la quale il Sig. Pellicani Pasquale riterrebbe congrua la somma onnicomprensiva di € 5.500,00, dichiarando di essere totalmente soddisfatto, con rinuncia all'instaurato giudizio R.G. n. 2982/19 dinnanzi al Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro - Giudice Dott.ssa G. Puzzovio, con udienza fissata per il giorno 19/02/2020 e ritenendo di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Erchie, a qualsiasi titolo e/o ragione, comunque derivante dal rapporto dedotto in ricorso e per i medesimi fatti;

DATO ATTO che la proposta transattiva sopra descritta appare pienamente conforme alla tutela dell'interesse pubblico, attesa la esiguità del valore delle somme stabilite in sentenza sulle quali opera una riduzione delle sorte capitale pari a circa il 33% e comunque, la cassazione del prosieguo del contenzioso che esporrebbe l'Ente a ulteriori spese, quali il pagamento delle spese legali di controparte - che, invece, con la transazione si intendono compensate tra le parti - nonché l'onorario del proprio legale di fiducia, che verrà retribuito per le sole azioni sino ad ora effettivamente poste in essere;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez.II, sent. Del 10 gennaio 2005), valutando sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

APPURATO altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che, conseguentemente, il Comune, anche secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n.4 dell'11 maggio 2007), può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio (in tal senso anche il parere della Corte dei Conti, sez. regionale Toscana n.30/P/2008, il quale chiarisce ulteriormente che la transazione non rientra nella fattispecie dei debiti fuori bilancio);

VISTA l'allegata proposta transattiva e ritenuta meritevole di approvazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere nel merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore in ordine alla regolarità Tecnica e contabile ex art. 49 D.lgs 267/00;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa che qui s'intendono integralmente accolte:

- 1) **Di approvare** lo schema di atto di transazione tra il Comune di Erchie ed il Sig. Pasquale Pellicani, teso alla definizione della controversia meglio specificata in premessa, allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di definire** in € 5.500,00 l'importo dovuto al Pellicani, per la definizione della vertenza a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa da parte del medesimo in relazione alla vicenda per cui è causa, senza riconoscimento alcuno da parte del Comune di Erchie dei fatti descritti nel ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 2982/19 dinnanzi al Tribunale di Brindisi Sezione Lavoro - Giudice Dott.ssa G. Puzzovio;
- 3) **Di dare atto** che, con la medesima transazione, il Sig. Pasquale Pellicani dichiara di non avere null'altro a pretendere per qualsiasi ragione o causa relativa ai fatti di cui al ricorso;
- 4) **Di stabilire** che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto per la risoluzione della vertenza de qua dovrà essere imputata sul capitolo 810 del bilancio di previsione 2020;

5) **Di incaricare** il Responsabile del I Settore - Affari Generali dell'adozione di ogni atto consequenziale al presente deliberato e di autorizzarlo alla firma della transazione.

Con successiva votazione unanimemente favorevole, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto,

Il Sindaco

MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE

Il Segretario Generale

PASSIATORE COSIMO ANTONIO

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: FAVOREVOLE Erchie, 14/02/2020 Il Responsabile del Servizio D.ssa RODI AGATA	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: FAVOREVOLE Erchie, 14/02/2020 Il Responsabile del Servizio Dott.FRACELLA GIUSEPPE

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 24/02/2020 al 10/03/2020 al progressivo n. 190, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 24/02/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

D.ssa RODI AGATA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.